



## Documento di osservazioni e proposte

### Settore Taxi

## Licenze temporanee e stagionali

In tema di **licenze temporanee e stagionali** appare necessario individuare alcuni criteri generali al fine di valutare quali possano essere le modalità per fissare il concetto di “fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale” e individuare criteri rispetto al totale del contingente strutturale per “determinarne il numero in proporzione alle esigenze dell’utenza”. All’uopo va precisato se tra i soggetti beneficiari già titolari di licenza ai sensi dell’art. 7 comma 1 legge 21/92 sono ricompresi anche i soggetti di cui alla lettera b) e c). Il provvedimento investe infatti l’intera platea degli oltre 8000 comuni italiani e soprattutto per i più piccoli, funzionali ad esigenze minime, (anche di stagionalità, mare, monti, lago, ecc.) e pertanto un intervento di coordinamento appare necessario.

## Aumento strutturale di licenze

Per quanto riguarda **l’aumento strutturale di licenze** è necessario precisare che il limite massimo del 20% è inteso come numero massimo di licenze assentibili da parte dei Comuni ma non necessariamente il numero massimo di nuove licenze rilasciabili. Nel testo di conversione è stata abolita la parola “internazionale” dopo “aeroporti”, con ciò allargando la platea dei Comuni interessati. Molti Comuni e Regioni infatti, ai sensi dell’art 4 e 5 della legge 21/92, hanno attuato una costante programmazione dei contingenti, con l’adozione di algoritmi che tengono conto di numerosi fattori per esprimere la domanda di mobilità e adeguare di conseguenza l’offerta. Il provvedimento del Governo appare intervenire senza tener conto di tali fattori, determinanti per evitare una grave perturbazione del mercato. L’aver eliminato il termine “internazionale” necessita di un chiarimento rispetto a quali Comuni dotati di aeroporto (paradossalmente una aviosuperficie con solo manto erboso è considerato aeroporto?) sono ricompresi nel provvedimento, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con lo spirito della norma.

## Doppie guide e turnazioni integrative

**Su doppie guide e turnazioni integrative** la nuova norma interviene all’art 5 della legge 21/92, introducendo due nuovi commi, per i quali si chiede di chiarire se il termine “tempestivamente” va declinato precisando che si tratta di una comunicazione ex post e non ex ante, in quanto l’eccesso di domanda è difficilmente prevedibile a priori (dirottamenti aerei, ritardi di treni e guasti al sistema della filiera del trasporto collettivo, non sono prevedibili) e se la comunicazione di inizio attività va correlata alla necessità di emanare una regolazione da parte della Amministrazione Locale che disciplini a quali condizioni (ad esempio il tipo di rapporto di lavoro instaurato, tra quelli previsti all’art. 10 legge 21/92), sia consentibile accedere alla turnazione integrativa.

Tale regolazione deve fissare anche un tetto, a scalare, al numero massimo di turnazioni integrative attivabili rispetto al totale del contingente e in quali periodi dell'anno, del mese della settimana e del giorno si possa comunicare l'avvio del procedimento. I motivi risiedono nel fatto che la norma non accoglie, se non parzialmente, quanto richiesto con nostro documento del 31 luglio u.s. e anche in questo caso, l'intervento appare necessario per dare consistenza organizzativa e attuativa alla norma che interessa circa 1000 comuni, sovente di piccola dimensione. La necessità di regolazione appare mutuabile, ad esempio, dalle modalità esistenti in campo edilizio, è pur vero che basta una CILA, una SCIA, per iniziare una qualsiasi attività, ma tale attività non prescinde mai, da un regolamento edilizio e dai relativi strumenti urbanistici esistenti. Infine, vanno anche scongiurate ipotesi di conducenti non in possesso dei requisiti morali e professionali che vanno valutati ex ante.

### **Soppressione all'art 6 comma 1 lett. a) e c) legge 248/2006**

**In merito alla soppressione all'art 6 comma 1 lett. a) e c) legge 248/2006** riteniamo necessario - come richiamato dalla Conferenza Unificata con parere del 13/09/2023 - un chiarimento di carattere transitorio per i soli atti già emanati che scongiuri l'eventualità che i provvedimenti assunti con la normativa soppressa perdano efficacia e impediscano alle imprese di proseguire con gli strumenti di potenziamento e flessibilità del servizio già adottati. Il comma 1 e comma 9 dell'art. 3 intervengono su licenze temporanee-stagionali e su turnazioni integrative con modalità non in sintonia con la normativa soppressa. Anche in questo caso, trattandosi di Comuni e imprese sovente di piccole dimensioni è necessario dare certezza al quadro normativo preesistente, mantenere il livello del servizio adeguato e scongiurare il fatto che per una non condivisa interpretazione della nuova norma si fermino le vetture in attesa del chiarimento. Pacifico invece il fatto che le nuove determinazioni assunte successivamente alla data di pubblicazione in G.U. della legge 13/2023, ai sensi del comma 1 e comma 9, si debbano allineare alla nuova formulazione.